N. 293 R. G. A. C. C. Anno 2009	
G.I.: dr. Enrico Quaranta Sezione Civile	
Oggetto: azione simulazione Nuovo rito	
REPUBBLICA ITALIANA	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
IL TRIBUNALE DI NAPOLI	
Sezione Distaccata di Portici	
in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta,	
ex art.281 quinquies c.p.c. ha pronunziato la presente	
SENTENZA TRA	
I. Michele, nato omissis ed Ev. Anna, nata omissis, che li rappresenta e	
difende in virtù di mandato e procura a margine dell'atto introduttivo	
- attori in riassunzione -	
E	
FALLIMENTO Ro. IMMOBILIARE SRL (TRIB. LUCCA 7294/2010) in persona del	
curatore p.t., omissis ed in virtù di mandato e procura a margine della	
comparsa di costituzione	
- chiamato in riassunzione -	
Conclusioni	
Le parti concludevano a verbale d'udienza del 19 dicembre 2011, da	
intendersi qui per ripetuto e trascritto.	
1	

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE	
Con citazione notificata in data 5 marzo 2009 i sig. Michele I. ed Anna Ev.	
convenivano dinanzi all'intestata giustizia la Ro. Immobiliare Srl, onde	
ottenere la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto pubblico a rogito	
del notaio Enrico Lanza, rep. 19185, racc. 8050, registrato a Prato il	
24.10.2006 al n. 672.	
Disposta in prima udienza la rinnovazione della notifica della citazione,	
verificato la regolarità dell'adempimento così ordinato, all'udienza del 29	
marzo 2010 il got concedeva termini di rito per la precisazione e	
modificazione delle domande nonché per il deposito di documenti e	
l'articolazione delle richieste istruttorie.	
All'udienza dell'11 febbraio 2011, fissata nel contesto per l'adozione dei	
provvedimenti ex art. 183, comma VII cpc, lo scrivente giudice – nelle	
more designato alla trattazione – su attestazione degli istanti	
dell'intervenuto fallimento della Ro. Immobiliare Srl, dichiarava interrotto	
il giudizio.	
Con ricorso del 23 febbraio 2011 gli attori provvedevano alla riassunzione	
del giudizio, convenendo il fallimento della Ro. Immobiliare per l'udienza	
del 20 giugno 2011.	
Con comparsa depositata il 30 maggio 2011 si costituiva la curatela,	
eccependo l'incompetenza del giudice adito in favore del tribunale	
fallimentare, l'estinzione del giudizio ovvero l'infondatezza della domanda.	
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale il 19 dicembre 2011 il	
giudice introitava la decisione, con termini di rito per comparse e repliche.	
Va accolta l'eccezione d'incompetenza formulata dalla curatela.	
2	

Ed invero costituisce avviso consolidato della Suprema Corte quello	
secondo cui per azioni derivanti dal fallimento, per cui opera ai sensi	
dell'art. 24 l. fall. opera la "vis atractiva" del tribunale fallimentare,	
devono intendersi quelle che, comunque, incidono sul patrimonio del	
fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una	
pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in	
essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.	
Rientrano, pertanto, nella competenza inderogabile del foro fallimentare	
anche le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle	
volte ad accertare la simulazione di atti compiuti dall'imprenditore poi	
fallito (così Cassazione civile sez. I, 23 luglio 2010, n. 17279; in	
conformità: "Per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 I. fall R.D. n. 267/1942, devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono	
premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano	
diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di	
condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del	
foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di	
un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le	
azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti	
verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e	
quelle volte ad accertare la simulazione" Cass. civ., Sez. III, 08/08/2007,	
n. 17388, Cariboni Paride S.p.a. C. GE Capital Finance S.p.a., Fallimento,	
2007, 12, 1479).	
In definitiva sono devolute alla competenza inderogabile del tribunale	

fallimantana (ai agnai dell'articola 24 cit) non cola la controvancia	alaa
fallimentare (ai sensi dell'articolo 24 cit.) non solo le controversie	
traggono origine e fondamento dal fallimento ma anche quelle destir	nate,
comunque, a incidere sulla procedura concorsuale e tali, pertanto	, da
doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa.	
In tale novero rientrano le controversie proposte per far valero	e la
simulazione assoluta di un contratto stipulato dal fallito.	
Nella fattispecie gli attori intendono appunto far accertare la simulaz	ione
assoluta di una vendita in cui figurava acquirente la Ro. Immobiliare,	tale
per cui è indubbio che l'eventuale accoglimento del rimedio finirebbe	per
intaccare il patrimonio posto a tutela della soddisfazione delle ragioni d	della
massa.	
Sotto questo profilo è indubbia la fondatezza dell'eccezione sollevata	a ex
art. 24 della legge fallimentare da parte della procedura costituita.	
Neppure è dubitabile la ritualità e tempestività dell'eccezione.	
Va infatti rilevato che l'interruzione del processo in caso di fallimento,	alla
luce della modifica introdotta dall'art. 41, D.Lgs. n. 5/2006, che	e ha
previsto, al terzo comma dell'art. 43, legge fallimentare - R.D	. n.
267/1942, che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione	del
processo", risulta soggetta ad un regime speciale e derogatorio d	delle
disposizioni di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c	
Più segnatamente, l'art. 43 cit. prevede l'interruzione automatica	del
giudizio, rilevabile anche d'ufficio (in termini Trib. Monza, 27/11/2010	Sito
Il caso.it, 2010).	
Nella circostanza l'apertura della procedura fallimentare a danno della	Ro.
Immobiliare risulta avvenuta in data 26 gennaio 2010 (con iscriz	ione
	4

camerale del 3 febbraio 2010), ovvero prima dello svolgersi dell'udienza di	
trattazione.	
Per effetto dell'automaticità dell'interruzione prodotta da tale evento, deve	
convenirsi della nullità dell'ordinanza con la quale – in violazione delle	
regole a presidio del contraddittorio e del giusto processo – sia pur	
inconsapevolmente il got ha disposto il 29 marzo 2010 il rinvio per i	
provvedimenti ex art. 183, comma VI, cpc.	
Può allora concludersi che la costituzione della curatela sia avvenuta nei	
termini di rito rispetto all'udienza di trattazione, ovvero in tempo utile per	
eccepire l'incompetenza funzionale del giudice adito.	
Non coglie nel segno la difesa degli attori neppure laddove sostiene che il	
fallimento sopravvenuto non potrebbe operare, ai fini della competenza, in	
deroga a quanto previsto dall'art. 5 cpc.	
Va segnalato, in proposito, che tale norma (in ordine alla cd. perpetuatio	
iurisdictionis) prevede nella sostanza una sorta di insensibilità della	
competenza dell'autorità adita - prescelta in base alle regole della	
cognizione sulla base dell'oggetto ed al tempo della domanda – rispetto ai	
mutamenti sopravvenuti.	
Essa si riferisce, tuttavia, ai mutamenti delle situazioni di fatto rispetto a	
quelle originarie e non, piuttosto, a modifiche che intervengano in punto	
di diritto sulle parti del processo.	
Sotto questo aspetto è noto che l'apertura della procedura fallimentare	
intervenga sulla capacità processuale del fallito, ovvero in una della	
condizioni che presiedono ala regolare instaurazione del rapporto	
processuale.	
5	

Del resto, la giurisprudenza e la dottrina assolutamente non dubitano del fatto che la vis actrativa del fallimento determini uno spostamento della competenza, quando non accompagnato anche forme procedimentali particolari (l'accertamento del passivo) che addirittura determinano l'improcedibilità della domanda inizialmente proposta (arq. ex Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 21/11/2008, n. 27856, Fondazione Casa di Riposo (omissis) Onlus C. Zurich Insurance Company SA, Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008, Fallimento, 2009, 6, 739 per cui :" In tema di chiamata in garanzia di un terzo, qualificato come vero responsabile della pretesa fatta valere dall'attore, quando i convenuti autorizzati alla chiamata non contestino la propria legittimazione sostanziale rispetto alla domanda ma solo chiedano, per il caso di riconoscimento della pretesa dell'attore nei propri confronti, di essere tenuti indenni dal terzo dalle conseguenze di tale soccombenza, si versa nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo; il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda di garanzia restano, pertanto, distinti e sono suscettibili di separazione ai sensi del secondo comma dell'art. 103 cod. proc. civ., atteso che la domanda contro il terzo potrebbe essere proposta dai convenuti anche successivamente all'esito sfavorevole per costoro del giudizio sulla domanda principale; da ciò conseque che, in caso di dichiarazione di fallimento del terzo chiamato in garanzia, l'improcedibilità della domanda attiene solo al giudizio promosso contro tale parte, dovendosi affermare la competenza del tribunale fallimentare esclusivamente in ordine alla domanda di manleva proposta contro il fallimento, mentre va negata l'attrazione al foro fallimentare quanto alle domande proposte contro gli

altri condebitori e garanti "in bonis").	
In ragione di tutto quanto argomentato, va dichiarata l'incompetenza di	
questo giudice per essere la lite attratta alla competenza del Tribunale di	
Lucca, ove risulta pendere la procedura fallimentare successivamente	
apertasi a danno della Ro. Immobiliare.	
Sul capitolo delle spese, in relazione al concetto di "sentenza che chiude il	
processo", ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non è richiesta esclusivamente una	
soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per	
ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma	
di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno	
conclusiva di una fase del giudizio.	
Pertanto, deve pronunziarsi sulle spese anche il giudice che dichiari la	
propria incompetenza a conoscere della controversia (così Cass. civ., Sez. III, 07/08/2001, n. 10911, Petroncini C. Loreti, Mass. Giur. It., 2001).	
Pertanto nella fattispecie gli oneri di lite – definita come visto con	
pronunzia di rito - seguono la soccombenza rispetto alla questione	
pregiudiziale sollevata e vanno quindi posti a carico degli attori come al	
seguente dispositivo.	
P. Q. M.	
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, in composizione	
monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta ex art.281	
quinquies c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da	
I. MICHELE ed Ev. Anna nei confronti di Fallimento Ro. Immobiliare Srl (Trib.	
Lucca 7294/2010) disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così	
provvede:	
7	
	In ragione di tutto quanto argomentato, va dichiarata l'incompetenza di questo giudice per essere la lite attratta alla competenza del Tribunale di Lucca, ove risulta pendere la procedura fallimentare successivamente apertasi a danno della Ro. Immobiliare. Sul capitolo delle spese, in relazione al concetto di "sentenza che chiude il processo", ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio. Pertanto, deve pronunziarsi sulle spese anche il giudice che dichiari la propria incompetenza a conoscere della controversia (così Cass. civ., Sez. III, 07/08/2001, n. 10911, Petroncini C. Loreti, Mass. Giur. It., 2001). Pertanto nella fattispecie gli oneri di lite – definita come visto con pronunzia di rito - seguono la soccombenza rispetto alla questione pregiudiziale sollevata e vanno quindi posti a carico degli attori come al seguente dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta ex art.281 quinquies c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da I. Michele ed Ev. Anna nei confronti di Fallimento Ro. Immobiliare Sal. (Tris. Lucca 7294/2010) disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Lucca, dinanzi	
al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di sei mesi dalla presente	
decisione;	
condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite del F аllіменто R о.	
Immobiliare Srl (Trib. Lucca 7294/2010), e in € 2.000,00 per onorari ed	
in € 541,00 per diritti, oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso	
spese generali.	
Così deciso in Portici, il 7 aprile 2012.	
Il Giudice Unico	
(dr. Enrico Quaranta)	
8	